

Norme & Tributi

Giustizia e sentenze

Dubbi su conducente e trasportato: alla guida si presume il proprietario

Circolazione stradale

L'indicazione dei giudici se non è possibile ricostruire la posizione delle persone

Per superare la presunzione occorre dimostrare che il terzo era al volante

Maurizio Hazan

Per decidere sul risarcimento del danno a seguito di un incidente stradale, se non è possibile dimostrare chi fosse alla guida e chi trasportato, si presume che il conducente fosse il proprietario del mezzo di trasporto o chi ne deteneva la disponibilità. È questa l'indicazione data dalla Corte di cassazione che, con la sentenza 30723 del 19 ottobre scorso, si è pronunciata su un caso tragico, in cui entrambe le persone a bordo del veicolo erano morte.

La vicenda

Nel caso esaminato, la richiesta risarcitoria formulata dagli eredi di una delle due vittime, nella sua asserita veste di terzo trasportato, era stata respinta, nelle precedenti fasi di merito, perché gli attori non avevano fornito la prova, che loro incombeva, del fatto che il defunto fosse davvero a bordo del veicolo in qualità di trasportato.

Non solo. Per i giudici non era stato neanche provato che si trattasse di un vero e proprio sinistro della circolazione stradale, in quan-

to tale coperto dall'assicurazione obbligatoria della Rca.

Nei fatti, i due si erano fermati con l'auto in prossimità di un molo, ma il veicolo si è mosso senza che loro se ne siano accorti ed è scivolato in acqua. La drammatica particolarità dell'evento aveva in effetti reso impossibile stabilire se la vittima potesse considerarsi davvero "il trasportato", posto che il veicolo, inizialmente fermo, era scivolato per inerzia in mare perché lasciato privo di controllo dagli occupanti. Il sinistro si sarebbe dunque verificato per un utilizzo incauto e negligente del veicolo, estraneo al paradigma oggettivo della circolazione e senza che comunque i ricorrenti fossero stati in grado di chiarire se tra le due vittime una potesse qualificarsi come trasportata e una invece come conducente.

Dopo che la domanda è stata respinta nei due gradi di merito, gli attori hanno presentato ricorso in Cassazione.

Veicolo fermo

La Cassazione ha anzitutto chiarito che quel sinistro, pur nella sua anomalia, deve farsi rientrare nell'ampissimo concetto di circolazione stradale, disciplinato dall'articolo 2054 del Codice civile. Concetto che, come affermato dalle Sezioni unite (si veda, per tutte, Cassazione 8620 del 2015) include anche la posizione di arresto del veicolo e ciò in rela-

Non si applica l'azione del passeggero (articolo 141 Codice assicurazioni) se è coinvolto solo un mezzo

zione sia all'ingombro da esso determinato sugli spazi addetti alla circolazione, sia alle operazioni propedeutiche alla partenza o connesse alla fermata.

Prova del trasporto

La Suprema corte si interroga poi su cosa debba accadere qualora, come nel caso in oggetto, non sia possibile stabilire chi avesse il governo del mezzo e chi invece si trovasse a bordo del veicolo in qualità di passeggero. Si pensi al caso in cui tutti gli occupanti del veicolo siano deceduti e non si riesca a ricostruire la posizione degli occupanti all'interno dell'abitacolo al momento del sinistro.

La Cassazione conferma che è onere dell'attore (lo stesso trasportato, se sopravvissuto, o i suoi eredi) fornire la prova del trasporto, come fatto storico, e dunque che altri stessero conducendo il mezzo al momento dell'incidente. Ma questa prova può essere data agevolmente avvalendosi di una presunzione: quella per cui una volta accertato che tra gli occupanti del veicolo vi fosse il proprietario (o colui il quale ne detenesse la disponibilità) può ritenersi, secondo l'id quod plerumque accidit, che quello stesso soggetto ne fosse anche il conducente (o meglio colui il quale doveva rispondere del governo del mezzo in base all'articolo 2054 del Codice civile anche in caso di sua fermata). Si tratta di una presunzione relativa e certamente vincibile, ma sufficientemente grave precisa e concordante da bastare, in mancanza di prova contraria, a dimostrare la qualifica del trasportato in capo al soggetto del cui risarcimento si tratta.

Le conseguenze

La decisione del merito è stata dunque cassata, per non aver fatto corretta applicazione di questi principi.

Pertanto, questo meccanismo probatorio dovrebbe valere anche "a contrario", nelle non infrequenti ipotesi in cui sia il proprietario (o il "titolare") del veicolo a qualificarsi come trasportato al momento del sinistro (o i suoi eredi lo qualificano come tale). In questo caso, per superare la forza della presunzione di cui sopra, gli attori dovrebbero fornire la rigorosa prova positiva del fatto che alla guida del veicolo vi fosse un conducente diverso dal soggetto che, pur avendo la disponibilità del mezzo, al momento del sinistro vi stesse a bordo come passeggero.

La sentenza in commento, poi, è chiara nel precisare che tali regole probatorie valgono tanto nel caso in cui il danneggiato abbia agito in base all'articolo 141 del Codice delle assicurazioni, quanto in quello in cui egli abbia promosso un'azione ordinaria fondata sull'articolo 144. Al riguardo, la Cassazione è piuttosto netta nel sostenere (sia pure incidentalmente) che la tutela rafforzata del terzo trasportato prevista dall'articolo 141 sia invocabile soltanto in caso di scontro tra due veicoli, mentre nel caso in cui il sinistro si sia verificato senza il coinvolgimento di altri mezzi il trasportato non potrebbe che avvalersi dell'articolo 144. Si tratta di una presa di posizione che sembra anticipare la decisione che sul punto sarà prossimamente resa dalle Sezioni unite, già da tempo chiamate a pronunciarsi proprio sul rapporto tra le due diverse azioni di cui il terzo oggi dispone e sul loro perimetro oggettivo e soggettivo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VIA AL REGISTRO DELLE SANZIONI PECUNIARIE CIVILI
Debutta il registro automatizzato dei provvedimenti con le sanzioni pecuniarie civili. A istituirlo, presso il ministero

della Giustizia, è il decreto 20 ottobre 2022, per attuare il decreto legislativo 7 del 2016, che aveva depenalizzato alcuni reati sostituendoli con illeciti puniti con sanzioni pecuniarie civili.

Basta provare il noleggio per avere il rimborso per l'auto sostitutiva

Dopo il sinistro

È palese il nesso causale tra riparazione del proprio mezzo e affitto di un altro

Antonio Serpetti di Querciara

La Cassazione torna a occuparsi del danno da fermo tecnico del veicolo e, con l'ordinanza 27389 del 19 settembre 2022, stabilisce il diritto del danneggiato a essere risarcito per i danni rappresentati anche dalle spese sostenute per il noleggio di un'auto sostitutiva.

Nel caso preso in esame dalla Cassazione, a seguito di un sinistro stradale, il ricorrente aveva noleggiato un'auto sostitutiva e aveva chiesto alla compagnia di assicurazioni il rimborso delle spese di noleggio. La Cassazione ha ritenuto fondata la pretesa, precisando, tuttavia, che il danno in questione non è da considerarsi un danno in re ipsa, ma presunto, per cui è sufficiente provare la spesa sostenuta per disporre di un veicolo sostitutivo nel periodo durante il quale l'auto danneggiata è stata in riparazione o, comunque, non era utilizzabile.

In tema di danno da fermo tecnico del veicolo, il danno presunto è rappresentato, in linea di massima, dal deprezzamento del bene sul mercato e dall'imposta di bollo e dal premio assicurativo, che devono esser versati anche per il periodo durante il quale non si è potuto godere del mezzo,

perché in riparazione.

Questi pregiudizi sono danni presunti e non danni in re ipsa. Si tratta, infatti, di una serie di conseguenze del sinistro, pregiudizievole per il danneggiato e normalmente riconducibili all'evento lesivo.

In sostanza, sono effetti negativi per il patrimonio del danneggiato la cui fondatezza è sostenuta da presunzioni legali: la semplice impossibilità della vettura di circolare induce a ritenere che i costi normalmente sostenuti per il godimento del bene integrino un danno non avendo essi, per il periodo del fermo, la naturale contropartita nel godimento o nell'utilizzo del bene.

Anche il danno rappresentato dalle spese di autonoleggio del veicolo sostitutivo non è un danno in re ipsa: il danneggiato deve provare in giudizio di aver sostenuto la spesa per il noleggio in conseguenza del fermo tecnico del suo veicolo, ma non deve fornire la prova della necessità del noleggio del mezzo sostitutivo. Infatti, secondo la Cassazione, il danneggiato deve solo dimostrare di aver effettivamente sostenuto degli esborsi per il noleggio di un'autovettura sostitutiva, quale conseguenza del danneggiamento della propria e quindi, sostanzialmente, dare prova della sola perdita patrimoniale, intesa quale danno emergente.

Tale dimostrazione è sufficiente a determinare il risarcimento e a provare il danno, poiché il nesso causale tra fermo tecnico e noleggio è da ritenersi presunto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

No al risarcimento se il racconto del fatto non è attendibile

Lotta alle frodi

Esclusa la veridicità se non c'è congruenza tra narrazione e documenti

Filippo Martini

Chi chiede in giudizio il risarcimento per i danni subiti a causa di un incidente stradale ha l'obbligo di dimostrare, prima di ogni altro elemento in fatto e in diritto, l'avvenuto evento storico, vale a dire che proprio nelle circostanze di tempo e di luogo indicate si verificò la collisione lamentata. E ciò prima ancora di poter dimostrare e provare la responsabilità esclusiva o concorrente della parte convenuta, a pena della bocciatura della domanda. Lo ha stabilito la Cassazione che, con l'ordinanza 28662 del 3 ottobre scorso, ha confermato la decisione dei giudici di merito che avevano ritenuto «inattendibile la ricostruzione della dinamica del sinistro, avendo riscontrato plurime contraddizioni non solo circa le circostanze in cui sarebbe avvenuto l'urto, ma anche con riguardo a ciò che sarebbe avvenuto in seguito (...) oltre all'assenza di documentazione idonea».

Sia il tribunale che la Corte d'appello avevano respinto la domanda di risarcimento dei danni materiali e alla persona avanzata dal ricorrente che sosteneva di essere stato investito a bordo del motociclo dal conducente di una autovettura che non gli avrebbe causato la precedenza. L'istruttoria svolta in corso di causa aveva, infatti, evidenziato alcune rilevanti incongruenze fra gli elementi oggettivi e la narrazione del ricorrente. In particolare, la Corte d'appello aveva rilevato una serie di contraddizioni nella

descrizione della dinamica e nelle allegazioni documentali, non idonee a operare una «seria ricostruzione dell'accadimento sia sotto il profilo della responsabilità esclusiva (...) sia sotto quello della responsabilità concorsuale» del convenuto.

A nulla vale, secondo la Corte di cassazione, a superare le incongruenze e le contraddizioni di una dinamica del fatto poco credibile, invocare (come faceva il presunto danneggiato) il sistema delle presunzioni di colpa previste, proprio per i sinistri stradali, dall'articolo 2054 del Codice civile.

Rammentano infatti i giudici di cassazione che «il giudice può rilevare d'ufficio la responsabilità di cui all'articolo 2054, comma 2, Codice civile, ma a condizione che gli siano stati prospettati ritualmente da chi agisce gli elementi di fatto da cui possa desumersi il concorso di responsabilità e ciò in ragione del fatto che l'accertamento del concorso paritario costitu-

isce un possibile esito (di accoglimento parziale) dell'originaria domanda».

Insomma, chi vuole far valere il proprio diritto in giudizio, anche per effetto del principio della così detta «vicinanza della prova» (onere di allegare fatti che attengano alla sfera di vita prossimale e che solo la parte istante può conoscere e rappresentare in causa) ha l'onere di esporre i fatti che abbiano una soglia di credibilità e verosimiglianza accettabile prima ancora che il giudice possa dare ingresso alle prove ammissibili, per creare così il proprio convincimento sulla reale dinamica degli accadimenti narrati ed emettere una decisione.

Questo principio di natura processuale è un baluardo nel contrasto a fenomeni speculativi, se non proprio fraudolenti, che sono una piaga del nostro sistema di assicurazione obbligatoria per la Rca auto e pesano sugli automobilisti virtuosi che, pagando i premi assicurativi, alimentano il flusso finanziario necessario a garantire la mutualità dei risarcimenti da circolazione stradale.

Il preliminare sindacato di veridicità che il giudice di merito deve compiere deve essere sempre preordinato all'indagine sulle eventuali responsabilità coinvolte, al punto che il giudice potrà escludere il verificarsi del fatto narrato dall'attore se riscontri elementi di incongruenza e contraddittori nel raffrontare la narrativa offerta in giudizio dal presunto danneggiato con gli elementi documentali presentati a sostegno. Insomma, il principio di congruenza tra il narrato e l'evidenza documentale costituisce una buona arma per «selezionare sul nascere» eventuali richieste risarcitorie poco lineari o anche solo ingiustificate rispetto alla loro reale portata e uno strumento di difesa per le imprese di assicurazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RINNAMORARSI

PERCHÉ OGNI INVERNO È DIVERSO. MA LA TUA PASSIONE NO!

Nuovo YOKOHAMA V906 garantisce performance ottimali su superfici bagnate, innevate e ghiacciate, grazie all'innovativa tecnologia A.R.T. Mixing Testing applicata alla mescola con micro silice.

La filosofia POWERFUL TRACTION ha ispirato lo studio delle scanalature lisce a V e delle ampie lamelle 3D studiate per espellere l'acqua e la neve in maniera ottimale e quindi assicurare la massima sicurezza di guida in tutte le condizioni.

BluEarth WINTER V906

YOKOHAMA
www.yokohama.it